S.I.P.S.E.

SISTEMA DELLE ISTITUZIONI DEI POPOLI PER LA SOVRANITÀ ECONOMICA

REGOLAMENTO N. 03/ZEC

REGOLAMENTO GENERALE DI EMISSIONE, COPERTURA, COSTITUZIONE E GESTIONE DELLE RISERVE, CIRCOLAZIONE E RIMBORSO DELLO ZECCHINO VENETO

Disciplina dell'unità monetaria di riferimento del Sistema Monetario Multilaterale SIPSE

Venezia – Palazzo della Zecca
15 novembre 2026

Identificazione	Dato
Codice documento	SIPSE/SMMS/ZEC/2026/03
Atto istitutivo	Deliberazione n. 01/ZEC
Convenzione di riferimento	Convenzione n. 02/ZEC
Versione	1.0
Unità di riferimento	Zecchino Veneto
Sigla interna	ZEC
Simbolo proposto	Ƶ
Parità convenzionale proposta	1 ZEC = 1 EUR
Copertura-obiettivo	100% delle unità emesse e non rimborsate
Stato	Testo predisposto per approvazione e attuazione

PREAMBOLO

Il Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica (SIPSE),

in attuazione della Deliberazione istitutiva n. 01/ZEC, con la quale è stato istituito il Sistema Monetario Multilaterale SIPSE;

in attuazione della Convenzione n. 02/ZEC tra SIPSE e Banco Nazionale Veneto San Marco (BNVSM), concernente l'integrazione istituzionale, monetaria, tecnica e operativa;

considerata la necessità di definire regole uniformi per la documentazione, l'emissione, la copertura, la custodia, la circolazione e il rimborso dello Zecchino Veneto;

considerato che la parità convenzionale proposta di un ZEC per un euro richiede una disciplina verificabile delle risorse destinate alla copertura;

ritenuto necessario distinguere tra unità di conto, strumenti rappresentativi dello ZEC, disponibilità monetarie, riserve, diritti contrattuali di rimborso e servizi di pagamento;

ritenuto necessario garantire che ogni quantità di ZEC dichiarata come emessa, in circolazione o coperta sia documentata attraverso registrazioni riconciliabili e verifiche indipendenti;

adotta il presente Regolamento.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il sistema di emissione e copertura dello Zecchino Veneto nell'ambito del Sistema Monetario Multilaterale SIPSE.
2. Sono disciplinati:
   a. la natura e le caratteristiche dell'unità ZEC;
   b. i soggetti coinvolti nell'emissione;
   c. le condizioni preliminari all'emissione;
   d. la costituzione delle riserve;
   e. i criteri di ammissibilità delle attività di copertura;
   f. il calcolo del rapporto di copertura;
   g. il registro delle emissioni;
   h. la circolazione degli strumenti ZEC;
   i. le procedure di rimborso;
   j. la riconciliazione contabile;
   k. l'audit indipendente;
   l. la sospensione e la gestione delle anomalie;
   m. la tutela dei partecipanti.
3. Il Regolamento costituisce disciplina interna del progetto SIPSE e non sostituisce le disposizioni imperative e le autorizzazioni eventualmente richieste dalla legge.

Articolo 2 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

1. **ZEC:** Zecchino Veneto, unità monetaria di riferimento del Sistema SIPSE.
2. **Unità di conto:** unità convenzionale utilizzata per esprimere valori economici.
3. **Strumento ZEC:** rappresentazione documentale, digitale o contabile dello ZEC, la cui natura giuridica deve essere specificata.
4. **Emittente:** soggetto giuridicamente identificato e legittimato a emettere lo specifico strumento.
5. **BNVSM:** Banco Nazionale Veneto San Marco, soggetto proponente e struttura operativa prevista dal progetto, nei limiti dei titoli giuridici e delle autorizzazioni applicabili.

6. **Riserve:** attività effettivamente disponibili e ammissibili, destinate alla copertura degli strumenti ZEC.
7. **Copertura:** rapporto tra il valore delle riserve ammissibili e il valore delle unità emesse e non rimborsate.
8. **Custode:** soggetto incaricato della detenzione delle attività di riserva.
9. **Titolare:** soggetto cui spettano i diritti giuridici sulle attività custodite.
10. **Rimborso:** restituzione del valore dovuto al titolare dello strumento secondo condizioni contrattuali determinate.
11. **Registro delle emissioni:** archivio ufficiale interno contenente le informazioni sulle unità emesse, trasferite, rimborsate e ritirate.
12. **Audit:** verifica indipendente delle riserve, delle emissioni e delle procedure.
13. **Circolazione:** trasferimento o utilizzo di uno strumento ZEC secondo le regole applicabili.
14. **Parità convenzionale:** rapporto di riferimento tra ZEC ed euro, pari nel progetto a 1:1.

Articolo 3 – Natura dello ZEC

1. Lo ZEC è adottato dal SIPSE quale unità comune di conto e di riferimento per le relazioni economiche multilaterali disciplinate dai propri atti.
2. L'eventuale emissione di strumenti rappresentativi dello ZEC costituisce un'attività distinta dall'adozione dell'unità di conto.
3. Ogni strumento ZEC dovrà indicare con chiarezza:
   a. il soggetto emittente;
   b. la natura giuridica dello strumento;
   c. il valore nominale;
   d. l'eventuale diritto al rimborso;
   e. il soggetto obbligato al rimborso;
   f. le condizioni di trasferimento;
   g. le eventuali commissioni;
   h. i rischi e i limiti di utilizzo.
4. Non è consentito utilizzare la sola denominazione ZEC per far presumere l'esistenza di un deposito bancario, di moneta elettronica, di un credito garantito o di un diritto incondizionato alla restituzione di euro.
5. La classificazione giuridica di ogni strumento dovrà essere determinata in base alle sue caratteristiche effettive e non soltanto alla denominazione utilizzata.

TITOLO II – IDENTITÀ E CARATTERISTICHE MONETARIE

Articolo 4 – Denominazione e suddivisione

1. La denominazione è **Zecchino Veneto**.
2. La sigla interna è **ZEC**.
3. Il simbolo proposto è **Ƶ**.
4. L'unità è suddivisa convenzionalmente in cento centesimi:

   1 ZEC = 100 centesimi di ZEC.

5. La precisione contabile ordinaria è di due decimali.
6. Il codice ZEC è utilizzato quale identificativo interno di progetto, fino all'eventuale assegnazione di un codice ufficiale ISO 4217.

Articolo 5 – Parità convenzionale con l'euro

1. Il rapporto di riferimento adottato dal progetto è:

   1 ZEC = 1 EUR.

2. Il rapporto costituisce il parametro convenzionale per la rappresentazione contabile e per la progettazione delle procedure di copertura e conversione.
3. Il rapporto non costituisce, da solo, una promessa di rimborso, una garanzia pubblica o una dichiarazione di convertibilità immediata.
4. Il diritto al rimborso in euro sorge esclusivamente nei confronti del soggetto che lo abbia validamente assunto e alle condizioni risultanti dallo strumento e dai relativi contratti.
5. Il valore di riferimento dovrà essere accompagnato dall'indicazione dello stato effettivo del sistema:
   - unità di conto;
   - strumento emesso;
   - copertura documentata;
   - rimborso contrattualmente previsto;
   - conversione effettivamente attiva.

Articolo 6 – Distinzione delle categorie di ZEC

Ai fini della trasparenza, il Sistema distingue le seguenti categorie:

A. ZEC-UC – Unità di conto

Unità utilizzata per esprimere e contabilizzare valori economici nel SIPSE. La sua registrazione non comporta necessariamente emissione monetaria o detenzione di riserve.

B. ZEC-R – Strumento registrato

Strumento identificato in un registro, con indicazione della sua natura giuridica, del titolare e delle condizioni applicabili.

C. ZEC-C – Strumento con copertura verificata

Strumento per il quale la copertura è stata documentata e sottoposta a verifica indipendente secondo il presente Regolamento.

D. ZEC-RIM – Strumento con diritto di rimborso

Strumento per il quale esiste un obbligo contrattuale di rimborso, con soggetto obbligato, modalità, termini e condizioni definiti.

E. ZEC-PAY – Strumento utilizzabile attraverso infrastrutture di pagamento

Strumento ammesso a un'infrastruttura di pagamento sulla base dei requisiti tecnici, contrattuali e normativi applicabili.

Le categorie non si attribuiscono automaticamente l'una all'altra. Uno strumento può appartenere a più categorie soltanto quando soddisfa separatamente i rispettivi requisiti.

TITOLO III – SOGGETTI E COMPETENZE

Articolo 7 – Soggetto emittente

1. L'emissione di strumenti ZEC deve essere effettuata da un soggetto giuridicamente identificato e legittimato a svolgere la specifica attività.
2. Il progetto individua il BNVSM quale soggetto proponente per la funzione di emissione e gestione dello ZEC.
3. L'effettiva attribuzione della funzione di emittente è subordinata:
   a. alla verifica della natura giuridica del soggetto;
   b. alla verifica della capacità di assumere obbligazioni;
   c. alla determinazione del regime applicabile;
   d. alla verifica delle autorizzazioni eventualmente necessarie;
   e. alla definizione delle responsabilità verso i titolari.
4. Qualora l'emissione o la gestione siano riservate dalla legge a soggetti autorizzati, le relative attività dovranno essere svolte da tali soggetti o mediante una struttura contrattuale legittima.
5. Il SIPSE non assume automaticamente la qualità di emittente per effetto dell'adozione dello ZEC quale unità di conto.

Articolo 8 – Funzioni del BNVSM

Il BNVSM, nell'ambito delle attività che può legittimamente svolgere, è incaricato di predisporre:

1. il modello tecnico di emissione;
2. il registro delle emissioni;
3. la documentazione delle riserve;
4. le procedure di riconciliazione;
5. le specifiche tecniche degli strumenti ZEC;
6. le procedure di rimborso;
7. i rapporti periodici sulla copertura;
8. i documenti destinati all'audit;
9. le procedure di gestione degli incidenti;
10. le informazioni da trasmettere al SIPSE.

Articolo 9 – Funzioni del SIPSE

Il SIPSE:

1. approva il presente Regolamento;

2. stabilisce gli standard multilaterali di utilizzo;
3. coordina i Popoli aderenti;
4. riceve le rendicontazioni;
5. verifica la coerenza con le deliberazioni SIPSE;
6. promuove controlli indipendenti;
7. disciplina l'utilizzo dello ZEC nel MSP;
8. coordina l'integrazione con SIPSE Pay;
9. pubblica informazioni aggregate;
10. può sospendere l'ammissione di nuovi operatori al sistema interno in caso di violazioni delle regole SIPSE.

Articolo 10 – Funzioni dell'OISP

L'OISP:

1. mantiene la scheda tecnica interna dello ZEC;
2. gestisce la codificazione P-ISO;
3. definisce i campi informativi del registro;
4. assicura uniformità terminologica;
5. coordina gli standard di interoperabilità;
6. supporta la predisposizione della documentazione tecnica.

L'OISP non certifica autonomamente l'esistenza delle riserve né sostituisce un revisore indipendente.

TITOLO IV – COSTITUZIONE E GESTIONE DELLE RISERVE

Articolo 11 – Principio di copertura integrale

1. Il modello di riferimento dello ZEC prevede una copertura pari al 100% del valore delle unità emesse e non rimborsate.
2. In applicazione della parità convenzionale 1 ZEC = 1 EUR, il valore delle riserve ammissibili dovrà essere almeno pari al valore nominale degli strumenti per i quali è dichiarata la copertura integrale.
3. Il principio è espresso dalla seguente relazione:

   Riserve ammissibili ≥ ZEC emessi e non rimborsati, valorizzati in EUR.

4. La copertura dovrà essere calcolata sulla base delle attività effettivamente disponibili, al netto di vincoli, passività e importi non ammissibili.
5. Non potranno essere conteggiate come riserve:
   a. promesse di contribuzione;
   b. disponibilità non ancora versate;
   c. crediti non esigibili;
   d. attività prive di documentazione;

e. garanzie non escutibili;
f. risorse già impegnate a copertura di altri strumenti;
g. valori meramente previsionali.

Articolo 12 – Tipologie di riserve

Le riserve possono essere costituite, secondo la disciplina applicabile, dalle seguenti categorie:

A. Riserve monetarie liquide

- disponibilità in euro;
- depositi presso soggetti autorizzati;
- disponibilità liquide immediatamente utilizzabili.

B. Attività finanziarie liquide

- strumenti finanziari ammessi dal regolamento;
- attività con valore verificabile;
- strumenti con rischio e tempi di liquidazione compatibili con gli obblighi di rimborso.

C. Altre attività ammissibili

- eventuali attività ulteriori, esclusivamente se espressamente ammesse dal regolamento;
- valutate con criteri prudenziali;
- soggette a limiti di concentrazione e liquidità;
- non utilizzate per simulare disponibilità monetarie immediate.

La mera titolarità di oro, immobili, risorse naturali o altre attività patrimoniali non equivale automaticamente alla disponibilità di euro liquidi per il rimborso.

Articolo 13 – Riserve in euro

1. La riserva in euro costituisce il riferimento principale del modello di copertura integrale.
2. Le disponibilità dichiarate dovranno essere documentate mediante evidenze verificabili, quali:
   a. attestazioni del soggetto depositario;
   b. estratti e rendicontazioni;
   c. documenti di titolarità;
   d. conferme indipendenti;
   e. documentazione relativa a eventuali vincoli.
3. Il valore computabile è determinato sulla base delle disponibilità effettive, al netto degli importi indisponibili o impegnati.
4. Il rapporto di copertura non potrà essere calcolato utilizzando il valore nominale di disponibilità non ancora acquisite.
5. La documentazione dovrà indicare la data alla quale si riferisce la consistenza delle riserve.

Articolo 14 – Riserve in oro e metalli preziosi

1. L'eventuale utilizzo di oro o altri metalli preziosi come riserva complementare è subordinato alla definizione di criteri specifici.
2. La documentazione dovrà indicare:
   a. quantità;
   b. purezza;
   c. forma e identificazione;
   d. soggetto proprietario;
   e. soggetto custode;
   f. luogo di custodia;
   g. valore di riferimento;
   h. data di valutazione;
   i. eventuali vincoli;
   j. condizioni di liquidabilità.
3. Il valore dell'oro dovrà essere determinato mediante un riferimento di mercato verificabile e aggiornato.
4. Il valore di tali attività non potrà essere presentato come disponibilità immediata in euro.
5. Il loro eventuale computo nella copertura dovrà rispettare limiti prudenziali e criteri di liquidità stabiliti da un allegato tecnico.

Articolo 15 – Titolarità e custodia

1. Ogni riserva dovrà avere un titolare giuridicamente identificabile.
2. Il custode dovrà essere identificato e dovrà essere specificato il titolo in base al quale detiene le attività.
3. La documentazione dovrà distinguere:
   - proprietà delle attività;
   - custodia;
   - amministrazione;
   - disponibilità;
   - beneficiario economico;
   - eventuali diritti di terzi.
4. Ove previsto dalla normativa, la custodia dovrà essere affidata a soggetti autorizzati.
5. La segregazione patrimoniale dovrà essere effettiva e giuridicamente opponibile secondo la disciplina applicabile.
6. Un semplice conto interno, una scrittura contabile o una dichiarazione del soggetto gestore non costituiscono, da soli, prova sufficiente di segregazione patrimoniale.

Articolo 16 – Divieto di doppio computo

1. Una medesima attività non può essere conteggiata più volte a copertura di differenti emissioni.
2. Le riserve vincolate a garanzia di altri strumenti dovranno essere escluse dalla copertura disponibile, salvo che il relativo vincolo sia stato validamente rimosso.
3. Ogni attività dovrà essere identificata nel registro delle riserve.
4. Il sistema dovrà prevedere procedure di riconciliazione che impediscano il doppio computo.
5. Le violazioni del presente articolo costituiscono anomalia grave e comportano l'attivazione delle procedure di sospensione e verifica.

TITOLO V – EMISSIONE DEGLI STRUMENTI ZEC

Articolo 17 – Condizioni preliminari all'emissione

Nessuna emissione operativa può essere avviata prima che siano documentati:

1. il soggetto emittente;
2. la natura giuridica dello strumento;
3. il titolo che legittima l'emissione;
4. le condizioni di sottoscrizione o acquisizione;
5. il regime di custodia delle riserve;
6. le modalità di copertura;
7. le condizioni di rimborso;
8. le procedure di identificazione dei partecipanti, ove necessarie;
9. le misure antiriciclaggio eventualmente applicabili;
10. la sicurezza dell'infrastruttura;
11. i controlli indipendenti;
12. le autorizzazioni eventualmente richieste.

La mancanza di uno dei requisiti essenziali impedisce di dichiarare l'emissione pienamente operativa e coperta.

Articolo 18 – Procedura di emissione

L'emissione di strumenti ZEC, ove legittimamente attivabile, si articola nelle seguenti fasi:

Fase 1 – Richiesta

Il partecipante presenta una richiesta secondo il regolamento applicabile.

Fase 2 – Identificazione

Il soggetto responsabile verifica i requisiti di ammissione e gli eventuali obblighi di identificazione.

Fase 3 – Determinazione dell'importo

Viene determinata la quantità richiesta e il relativo controvalore.

Fase 4 – Acquisizione delle risorse

Le risorse necessarie vengono effettivamente acquisite dal soggetto legittimato, attraverso procedure documentate.

Fase 5 – Verifica della copertura

Viene verificata la disponibilità delle riserve ammissibili.

Fase 6 – Registrazione

L'emissione viene iscritta nel Registro delle emissioni.

Fase 7 – Attribuzione

Lo strumento viene attribuito al titolare secondo le condizioni contrattuali.

Fase 8 – Rendicontazione

L'operazione viene registrata nei sistemi contabili e rendicontata secondo il presente Regolamento.

Articolo 19 – Quantità emettibile

1. La quantità massima emettibile dovrà essere determinata sulla base delle riserve ammissibili effettivamente disponibili.
2. In presenza di una copertura integrale in euro, la quantità massima di strumenti ZEC con copertura integrale non potrà eccedere il controvalore delle riserve liquide ammissibili, al netto degli obblighi già assunti.
3. La formula di riferimento è:

$$
ZEC_{\max} = \frac{R_a}{P}
$$

dove:

- $ZEC_{\max}$ = quantità massima teoricamente coperta;
- R_a = valore delle riserve ammissibili in euro;
- P = valore convenzionale di un ZEC in euro.

4. In presenza della parità convenzionale 1:1, la formula diventa:

$$
ZEC_{\max} = R_a
$$

5. Il risultato matematico non costituisce autorizzazione all'emissione: restano necessari tutti i requisiti giuridici, contrattuali e operativi previsti.

Articolo 20 – Esempio di calcolo

A fini esclusivamente illustrativi:

Voce	Valore
Riserve liquide ammissibili	€ 100.000
Parità convenzionale	1 ZEC = € 1
Massima quantità teoricamente coperta	100.000 ZEC

Quantità emessa nell'esempio	80.000 ZEC
Copertura richiesta per le unità emesse	€ 80.000
Riserve residue non impegnate	€ 20.000

L'esempio non attesta l'esistenza di riserve effettive, né autorizza l'emissione delle quantità indicate.

Articolo 21 – Identificativo delle emissioni

1. Ogni emissione dovrà essere identificata mediante un codice univoco.
2. Il codice dovrà consentire di ricostruire:
   a. la data;
   b. il soggetto emittente;
   c. la quantità;
   d. il riferimento alle riserve;
   e. il registro di origine;
   f. lo stato dell'emissione.
3. Le emissioni dovranno essere riconciliabili con i registri contabili e con le attestazioni di copertura.

Articolo 22 – Divieto di emissione non documentata

1. È vietata la dichiarazione di emissioni coperte in assenza di documentazione idonea.
2. È vietata la creazione di saldi presentati come strumenti garantiti senza un corrispondente titolo giuridico e una registrazione verificabile.
3. Le unità di conto utilizzate esclusivamente per simulazioni, test o contabilità non devono essere presentate come strumenti monetari emessi e convertibili.
4. Ogni ambiente di prova dovrà essere chiaramente contrassegnato come «TEST» o «SIMULAZIONE».

TITOLO VI – REGISTRO DELLE EMISSIONI E CIRCOLAZIONE

Articolo 23 – Registro centrale ZEC

1. È istituito il **Registro Centrale delle Emissioni e della Circolazione ZEC**.
2. Il registro costituisce la base documentale interna per la riconciliazione delle unità emesse.
3. Il registro dovrà contenere:
   a. codice identificativo;
   b. data di emissione;
   c. quantità originaria;
   d. quantità in circolazione;
   e. quantità rimborsata;
   f. quantità ritirata;
   g. titolare, nei limiti della normativa sulla protezione dei dati;
   h. riferimento alle riserve;

i. stato della copertura;
j. stato del rimborso;
k. eventuali sospensioni.

4. Il registro dovrà conservare la cronologia delle modifiche.
5. Ogni rettifica dovrà essere tracciabile e motivata.

Articolo 24 – Stati delle unità

Il Registro attribuisce a ciascuna emissione uno dei seguenti stati:

- **Proposta:** emissione non ancora effettuata.
- **In istruttoria:** emissione in fase di verifica.
- **Autorizzata:** emissione approvata dal soggetto competente, nei limiti del relativo titolo.
- **Emessa:** strumento effettivamente creato e registrato.
- **Coperta:** copertura documentata e verificata.
- **In circolazione:** strumento attivo e utilizzabile secondo le condizioni previste.
- **Sospesa:** utilizzo temporaneamente bloccato.
- **Rimborsata:** obbligazione di rimborso adempiuta.
- **Ritirata:** strumento definitivamente escluso dalla circolazione.
- **Contestata:** operazione sottoposta a verifica.

La presenza di uno stato nel registro non sostituisce i requisiti giuridici necessari per l'emissione o l'utilizzo.

Articolo 25 – Circolazione

1. La circolazione degli strumenti ZEC è ammessa esclusivamente secondo le condizioni stabilite per ciascuna categoria di strumento.
2. Il trasferimento dovrà essere registrato con identificativo univoco e data certa, secondo l'infrastruttura utilizzata.
3. Ogni trasferimento dovrà rispettare le regole di identificazione, sicurezza e conformità applicabili.
4. L'accettazione dello ZEC da parte di un operatore deve essere volontaria e fondata su condizioni contrattuali comprensibili.
5. L'utilizzo nel Mercato Sovrano dei Popoli non comporta automaticamente l'accettazione dello ZEC da parte di soggetti estranei al sistema.

Articolo 26 – Riconciliazione delle unità

1. Il soggetto responsabile dovrà riconciliare periodicamente:
   a. quantità emesse;
   b. quantità trasferite;
   c. quantità in circolazione;
   d. quantità rimborsate;
   e. quantità ritirate;
   f. quantità sospese;
   g. riserve ammissibili.
2. Le differenze dovranno essere investigate e documentate.

3. Ogni discrepanza rilevante dovrà essere comunicata al Comitato Congiunto SIPSE–BNVSM.

TITOLO VII – RIMBORSO E RITIRO

Articolo 27 – Principio del rimborso

1. Il rimborso è dovuto esclusivamente quando sussiste un valido diritto contrattuale nei confronti di un soggetto obbligato.
2. Il diritto al rimborso deve essere indicato in modo chiaro nello strumento o nella documentazione contrattuale.
3. Devono essere specificati:
   a. soggetto obbligato;
   b. importo rimborsabile;
   c. valuta di rimborso;
   d. condizioni;
   e. termini;
   f. eventuali commissioni;
   g. modalità di richiesta;
   h. cause legittime di sospensione;
   i. procedura di reclamo.
4. Il rapporto convenzionale 1 ZEC = 1 EUR non costituisce da solo un diritto di rimborso.

Articolo 28 – Procedura di rimborso

La procedura di rimborso, ove prevista e attiva, comprende:

1. presentazione della richiesta;
2. identificazione del richiedente, ove richiesta;
3. verifica della titolarità;
4. verifica dello stato dello strumento;
5. determinazione dell'importo;
6. verifica delle eventuali condizioni contrattuali;
7. esecuzione del rimborso da parte del soggetto obbligato;
8. registrazione dell'operazione;
9. aggiornamento della quantità in circolazione;
10. rilascio della relativa attestazione.

Articolo 29 – Ritiro degli strumenti rimborsati

1. Gli strumenti rimborsati dovranno essere contrassegnati come non più in circolazione.
2. Il ritiro dovrà essere registrato nel Registro Centrale.
3. Le riserve precedentemente associate potranno essere liberate soltanto dopo il completamento del rimborso e la riconciliazione delle obbligazioni.
4. Non è ammessa la doppia utilizzazione della stessa unità dopo il rimborso.

Articolo 30 – Indisponibilità temporanea delle risorse

1. Qualora si verifichi un'indisponibilità delle risorse necessarie al rimborso, il soggetto obbligato dovrà informare tempestivamente i titolari interessati secondo le modalità previste.
2. Dovranno essere attivate:
   a. la verifica delle riserve;
   b. la ricostruzione delle obbligazioni;
   c. la comunicazione ai partecipanti;
   d. la valutazione delle misure correttive;
   e. le procedure previste dalla normativa applicabile.
3. Non è consentito occultare o ritardare indebitamente la comunicazione di una situazione che comprometta la capacità di adempiere obbligazioni di rimborso.
4. La sospensione del servizio non estingue i diritti validamente maturati dai titolari.

TITOLO VIII – CALCOLO DELLA COPERTURA

Articolo 31 – Formula del rapporto di copertura

Il rapporto di copertura è determinato secondo la seguente formula:

[
C = \frac{R_a}{O_z} \times 100
]

dove:

- (C) = rapporto percentuale di copertura;
- (R_a) = valore delle riserve ammissibili;
- (O_z) = valore degli strumenti ZEC emessi e non rimborsati per i quali è dichiarata copertura.

In presenza della parità convenzionale 1 ZEC = 1 EUR, il valore nominale degli strumenti è espresso in euro.

Articolo 32 – Livello-obiettivo

1. Il livello-obiettivo di copertura è pari al 100%.
2. Il livello del 100% indica che il valore delle riserve ammissibili è almeno pari al valore degli strumenti coperti e non rimborsati.
3. Il livello-obiettivo non equivale a una certificazione di solvibilità generale dell'emittente.
4. La copertura dovrà essere verificata anche sotto il profilo della liquidità, della disponibilità giuridica e della capacità di eseguire i rimborsi nei termini previsti.

Articolo 33 – Soglie di controllo

Il Sistema adotta le seguenti soglie interne di monitoraggio:

Rapporto di copertura	Stato interno	Misura
100% o superiore	Conforme al livello-obiettivo	Prosecuzione subordinata agli altri requisiti
Da 98% a meno di 100%	Allerta critica	Blocco cautelativo di nuove emissioni e verifica immediata
Inferiore al 98%	Non conforme	Sospensione delle nuove emissioni e piano di intervento
Dati non disponibili	Non verificabile	Divieto di dichiarare la copertura come verificata

1. Le soglie del presente articolo sono soglie interne di allerta e non autorizzano una copertura inferiore al 100%.
2. L'obbligo di copertura integrale resta fermo.
3. La classificazione «non verificabile» deve essere utilizzata quando mancano dati sufficienti, anche se non è stata accertata una perdita di riserve.

Articolo 34 – Valutazione delle riserve

1. Le riserve saranno valutate con criteri prudenziali.
2. La valutazione dovrà considerare:
   a. valore nominale;
   b. valore di mercato;
   c. liquidità;
   d. rischio di controparte;
   e. rischio di cambio;
   f. vincoli;
   g. tempi di realizzo;
   h. costi di liquidazione.
3. Il valore computabile dovrà essere determinato al netto degli eventuali scarti prudenziali.
4. Le metodologie saranno pubblicate in un allegato tecnico.

TITOLO IX – AUDIT, CONTROLLO E TRASPARENZA

Articolo 35 – Verifica indipendente

1. La copertura dovrà essere sottoposta a verifica da parte di un soggetto indipendente e qualificato.
2. Il soggetto incaricato dovrà avere accesso alla documentazione necessaria.

3. La verifica dovrà riguardare:
   a. esistenza delle riserve;
   b. titolarità;
   c. custodia;
   d. disponibilità;
   e. assenza di doppio computo;
   f. quantità degli strumenti emessi;
   g. obbligazioni di rimborso;
   h. correttezza del calcolo della copertura.
4. La verifica dovrà essere effettuata con periodicità almeno trimestrale, oltre che in occasione di eventi straordinari.
5. La frequenza potrà essere aumentata in presenza di rischi o variazioni rilevanti.

Articolo 36 – Rendicontazione periodica

Il soggetto responsabile trasmette al SIPSE un rapporto contenente almeno:

1. quantità complessiva emessa;
2. quantità in circolazione;
3. quantità rimborsata;
4. valore delle riserve;
5. composizione delle riserve;
6. rapporto di copertura;
7. liquidità disponibile;
8. eventuali vincoli;
9. operazioni straordinarie;
10. contestazioni e anomalie;
11. esito delle verifiche;
12. eventuali misure correttive.

Articolo 37 – Pubblicazione delle informazioni

1. Il SIPSE pubblica una scheda informativa periodica dello ZEC.
2. La scheda dovrà distinguere:
   - valore di riferimento;
   - quantità emessa;
   - quantità in circolazione;
   - riserve documentate;
   - copertura verificata;
   - disponibilità al rimborso;
   - stato operativo;
   - data dell'ultima verifica.
3. I dati pubblicati dovranno essere coerenti con la documentazione di audit.
4. In assenza di verifica, dovrà essere espressamente indicato che il dato non è certificato.

Articolo 38 – Revisione straordinaria

1. È prevista una revisione straordinaria in caso di:
   a. discrepanze contabili;

b. perdita o indisponibilità di riserve;
c. sospensione di un custode;
d. variazioni rilevanti del valore delle attività;
e. incidenti informatici;
f. contestazioni sulla titolarità;
g. impossibilità di eseguire rimborsi;
h. segnalazioni documentate di irregolarità.

2. La revisione dovrà essere affidata a un soggetto indipendente.
3. Il rapporto conclusivo sarà trasmesso al Comitato Congiunto.

TITOLO X – SOSPENSIONE E GESTIONE DELLE CRITICITÀ

Articolo 39 – Sospensione delle nuove emissioni

1. Le nuove emissioni dovranno essere sospese quando:
   a. la copertura risulta inferiore al livello-obiettivo;
   b. le riserve non sono verificabili;
   c. sussistono discrepanze rilevanti;
   d. il soggetto emittente perde i requisiti necessari;
   e. vengono meno autorizzazioni essenziali;
   f. si verifica un incidente che compromette la sicurezza del sistema.
2. La sospensione dovrà essere registrata e comunicata ai soggetti interessati.
3. La sospensione delle nuove emissioni non determina automaticamente l'annullamento degli strumenti già validamente emessi né estingue gli obblighi contrattuali.

Articolo 40 – Piano di ripristino

In presenza di una non conformità, il soggetto responsabile dovrà predisporre un piano contenente:

1. descrizione dell'anomalia;
2. quantità e strumenti coinvolti;
3. valore delle riserve interessate;
4. cause della non conformità;
5. misure immediate;
6. tempi di intervento;
7. soggetti responsabili;
8. modalità di comunicazione;
9. verifica indipendente del ripristino.

Articolo 41 – Protezione dei partecipanti

1. I partecipanti dovranno essere informati in modo tempestivo e comprensibile.
2. Le comunicazioni dovranno indicare:
   a. natura del problema;

b. strumenti interessati;
c. conseguenze operative;
d. stato delle riserve;
e. possibilità di rimborso, ove prevista;
f. misure adottate;
g. canali per reclami e contestazioni.

3. Le informazioni non potranno essere sostituite da comunicazioni promozionali o dichiarazioni generiche sulla stabilità del sistema.

TITOLO XI – INTEGRAZIONE CON LE INFRASTRUTTURE SIPSE

Articolo 42 – Mercato Sovrano dei Popoli

1. Gli strumenti ZEC ammessi potranno essere utilizzati nel Mercato Sovrano dei Popoli secondo le rispettive condizioni giuridiche e operative.
2. Il MSP dovrà distinguere:
   a. prezzo espresso in ZEC;
   b. strumento utilizzato;
   c. valuta di pagamento;
   d. importo effettivamente trasferito;
   e. eventuale conversione;
   f. data di regolamento.
3. L'indicazione di un prezzo in ZEC non prova l'avvenuto pagamento.

Articolo 43 – SIPSE Pay

1. L'integrazione con SIPSE Pay dovrà consentire l'identificazione dello strumento utilizzato e la verifica del suo stato.
2. SIPSE Pay dovrà distinguere:
   - ZEC utilizzato come unità di conto;
   - strumento ZEC effettivamente emesso;
   - saldo contabilizzato;
   - saldo detenuto presso un soggetto autorizzato;
   - operazione di pagamento;
   - operazione di rimborso.
3. L'infrastruttura non potrà presentare come denaro disponibile un semplice valore contabile privo del corrispondente titolo giuridico.
4. Le attività di pagamento saranno svolte da soggetti legittimati.

Articolo 44 – Sistema di compensazione SMRC

1. Lo SMRC potrà utilizzare lo ZEC per calcolare le posizioni multilaterali.
2. La compensazione non equivale alla creazione di riserve né all'emissione di nuovi strumenti ZEC.

3. Le posizioni creditorie e debitorie dovranno essere registrate separatamente dalle riserve.
4. L'eventuale regolamento finanziario dovrà avvenire attraverso strumenti e soggetti legittimati.

TITOLO XII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 45 – Documenti tecnici obbligatori

Il presente Regolamento è integrato dai seguenti documenti:

1. Allegato A – Scheda tecnica dello Zecchino Veneto.
2. Allegato B – Modello di registro delle emissioni.
3. Allegato C – Modello di registro delle riserve.
4. Allegato D – Modello di calcolo della copertura.
5. Allegato E – Procedura di emissione.
6. Allegato F – Procedura di rimborso.
7. Allegato G – Schema di attestazione delle riserve.
8. Allegato H – Schema di rapporto di audit.
9. Allegato I – Modello di comunicazione ai partecipanti.
10. Allegato J – Matrice dei rischi e delle misure correttive.

Articolo 46 – Modifiche

1. Il presente Regolamento può essere modificato con deliberazione dell'organo SIPSE competente.
2. Le modifiche relative alla copertura, alla parità, alle riserve e al rimborso dovranno essere accompagnate da una relazione tecnica ed economica.
3. Le modifiche non possono pregiudicare retroattivamente diritti validamente acquisiti dai partecipanti, salvo quanto imposto da norme imperative o da provvedimenti legittimi.

Articolo 47 – Entrata in vigore

1. Il Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte dell'organo SIPSE competente.
2. Le disposizioni operative relative all'emissione e al rimborso sono applicabili soltanto dopo il completamento delle verifiche preliminari e l'attivazione delle strutture legittimate.
3. Fino a tale momento, lo ZEC può essere utilizzato come unità di conto e di riferimento nelle attività consentite, senza dichiarare l'esistenza di strumenti convertibili o riserve non ancora costituite.

ALLEGATO A – SCHEDA TECNICA DELLO ZECCHINO VENETO

Caratteristica	Specifica
Denominazione	Zecchino Veneto
Sigla interna	ZEC
Simbolo proposto	₹
Unità frazionaria	100 centesimi
Decimali	2
Unità di conto SIPSE	Sì
Parità convenzionale proposta	1 ZEC = 1 EUR
Copertura-obiettivo	100%
Valuta di riferimento	Euro
Codice ISO 4217	Da richiedere; non assegnato dal presente atto
Registro interno	Registro Monetario OISP
Soggetto operativo proposto	BNVSM
Infrastruttura multilaterale	SIPSE
Ambito di utilizzo	Rapporti economici disciplinati dagli accordi SIPSE

ALLEGATO B – MODELLO DI REGISTRO DELLE EMISSIONI

Campo	Descrizione
ID emissione	Codice univoco
Data emissione	Data e ora
Soggetto emittente	Identificazione giuridica
Quantità emessa	Numero di ZEC
Quantità in circolazione	ZEC attivi
Quantità rimborsata	ZEC rimborsati
Quantità ritirata	ZEC non più utilizzabili
Riserva associata	Identificativo della riserva
Rapporto di copertura	Percentuale verificata
Stato	Proposta, emessa, coperta, sospesa, rimborsata
Audit	Riferimento al rapporto indipendente

ALLEGATO C – MODELLO DI REGISTRO DELLE RISERVE

Campo	Descrizione
ID riserva	Identificativo univoco
Natura	Euro, deposito, attività finanziaria, altra attività ammessa
Titolare	Soggetto proprietario
Custode	Soggetto depositario

Valore nominale	Importo originario
Valore computabile	Valore ammesso a copertura
Data valutazione	Data di riferimento
Vincoli	Eventuali vincoli o gravami
Disponibilità	Immediata, differita, vincolata
Prova documentale	Riferimento alla documentazione
Verifica	Soggetto e data della verifica

ALLEGATO D – MODELLO DI CALCOLO DELLA COPERTURA

Esempio esclusivamente illustrativo

Voce	Importo
Riserve liquide documentate	€ 500.000
Altre attività ammissibili dopo gli scarti prudenziali	€ 0
Totale riserve computabili	€ 500.000
ZEC emessi e non rimborsati	450.000
Valore nominale degli strumenti	€ 450.000
Copertura	111,11%
Eccedenza rispetto al livello-obiettivo	€ 50.000

Formula:

[
C = \frac{500.000}{450.000} \times 100 = 111,11%
]

L'esempio non costituisce attestazione di disponibilità di riserve reali.

ALLEGATO E – MODELLO DI ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA DELLE RISERVE ZEC

Codice attestazione: _____

Data di riferimento: _____

Soggetto emittente: _____

Soggetto incaricato della verifica: _____

1. Quantità di strumenti ZEC emessi: _____
2. Quantità di strumenti ZEC non rimborsati: _____
3. Valore nominale complessivo: _____
4. Valore delle riserve documentate: _____
5. Valore delle riserve ammissibili: _____
6. Eventuali vincoli: _____
7. Rapporto di copertura: _____
8. Disponibilità delle risorse: _____
9. Eventuali anomalie: _____
10. Giudizio e limitazioni della verifica: _____

Esito:

- Conforme al livello-obiettivo;
- Non conforme;
- Non verificabile;
- Verifica con rilievi.

Firma del soggetto incaricato: _____

ALLEGATO F – MODELLO DI RICHIESTA DI RIMBORSO

RICHIESTA DI RIMBORSO STRUMENTO ZEC

Identificativo dello strumento: _____

Titolare: _____

Quantità richiesta: _____ ZEC

Importo richiesto: _____ EUR

Data della richiesta: _____

Soggetto destinatario: _____

Dichiarazione del richiedente:

«Il sottoscritto dichiara di essere titolare dello strumento indicato e richiede il rimborso secondo le condizioni contrattuali applicabili.»

Esito dell'istruttoria: _____

Data di esecuzione: _____

Importo effettivamente rimborsato: _____

Identificativo della transazione: _____

Firma del soggetto competente: _____

Il modello è utilizzabile esclusivamente per strumenti per i quali esiste un effettivo diritto contrattuale al rimborso.

ALLEGATO G – RAPPORTO PERIODICO ZEC

Il rapporto periodico dovrà riportare:

1. consistenza iniziale delle unità;
2. nuove emissioni;
3. rimborsi;
4. ritiri;
5. consistenza finale;
6. riserve iniziali;
7. variazioni delle riserve;
8. riserve finali;
9. rapporto di copertura;
10. disponibilità liquide;
11. eventuali vincoli;
12. anomalie;
13. verifiche effettuate;
14. misure correttive;
15. stato operativo del sistema.

FORMULA REGOLAMENTARE CONCLUSIVA

Ogni ZEC dichiarato come strumento emesso e coperto deve corrispondere a una registrazione verificabile e, per il modello di copertura integrale, a risorse ammissibili effettivamente disponibili per un valore almeno pari al suo valore nominale.

La stabilità del sistema non è affidata alla sola dichiarazione di una parità monetaria, ma alla corrispondenza verificabile tra strumenti emessi, obbligazioni assunte, riserve disponibili e diritti dei partecipanti.

1 ZEC = 1 EUR – Parità convenzionale di riferimento.
100% – Obiettivo di copertura.
Trasparenza – Verifica – Responsabilità – Tutela dei partecipanti.

SOTTOSCRIZIONI

Per il SIPSE
Organo competente / Presidente
Nome e cognome: _____
Firma: _____

Per il Banco Nazionale Veneto San Marco
Governatore / Rappresentante legittimato
Nome e cognome: _____
Firma: _____

Per l'OISP
Rappresentante designato
Nome e cognome: _____
Firma: _____

Luogo: Venezia – Palazzo della Zecca
Data: _____